

n. 68, sono stati individuati e soppressi i trasferimenti statali di parte corrente, nonché quelli in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza non finanziati tramite ricorso ad indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, secondo le risultanze specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

In particolare, con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 maggio 2012, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali in data 1° marzo 2012, sono state stabilite le modalità di attribuzione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Analogamente a quanto accaduto per i comuni, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio è commisurata ai trasferimenti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Per l'anno 2012 la ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio è stata disposta secondo i seguenti criteri:

- il 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;
- il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel richiamato documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente;
- il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Il totale delle risorse è andato ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio, determinato nell'importo di 1.039.917.823 euro, costituito dalla componente dei trasferimenti soppressi e dalla componente derivante dalle risorse attribuite in conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto delle riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.

I trasferimenti statali che non sono oggetto di soppressione, in quanto non aventi carattere di generalità e permanenza, sono stati individuati e quantificati nell'importo di 13.423.687 euro.

Con il decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2012 sono state determinate, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle province per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, nonché l'ammontare del contributo attribuito ai predetti enti, nell'importo complessivo di 100 milioni, destinato alla riduzione del debito, da non conteggiare fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

Dati specifici ed analitici possono essere rinvenuti sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno ([www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it))

Un cenno va quindi dedicato al decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012, con il quale sono state definite le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Ai predetti enti, istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

### **VIII.2.2. I principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti e delle entrate da federalismo fiscale municipale**

In ordine alle informazioni generali circa i principali fondi delle contribuzioni erariali e l'assegnazione dei trasferimenti erariali per gli enti locali si rinvia, per maggiori elementi di dettaglio, al contenuto delle precedenti edizioni della RGE (in particolare alla RGE 2009), atteso che, in questa sede, si vuole concentrare la trattazione sugli aspetti più recenti, introdotti nell'anno 2012, al quale si riferisce la presente Relazione<sup>4</sup>.

Appare, però, utile richiamare almeno alcuni aspetti concernenti la tempistica dei pagamenti alla luce di alcune modifiche intervenute proprio nel 2011, rammentando che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002 sono state individuate le scadenze per il pagamento dei trasferimenti.

I decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 maggio 2012, hanno altresì definito la tempistica di pagamento, a cura del Ministero dell'Interno, del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, in tre rate di uguale importo entro i mesi di marzo, maggio e ottobre.

### **VIII.2.3. La legge di stabilità per l'anno 2012**

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per l'anno 2012) e successive modifiche ed integrazioni, reca alcune disposizioni in materia di finanza locale, aventi riflessi anche in termini finanziari nei confronti degli enti locali.

Nel dettaglio:

- l'articolo 8 della legge di stabilità per l'anno 2012, apporta modifiche all'articolo 204 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL) recante: "Regole particolari per l'assunzione di mutui",

<sup>4</sup> Anche qui va però ricordato, che per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario gran parte di tali fondi è stata soppressa, nel 2011, e sostituita con entrate da federalismo.

introducendo più stringenti limiti all'indebitamento. In particolare, alla luce della nuova formulazione, gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUOEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 ed il 4% a decorrere dall'anno 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali contenute dal citato articolo 8, è previsto, al terzo comma, che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013, gli enti territoriali contribuiscano alla riduzione del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo in esame costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare:

- distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- la percentuale annua di riduzione del debito;
- le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Il successivo comma 4 stabilisce che in caso per gli enti locali inadempienti a quanto previsto nel citato terzo comma dell'articolo 8 del provvedimento in esame, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, previste per i predetti enti per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti inadempienti sono quindi tenuti a non impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio e non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Non vengono prese in esame, in questa sede, le novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2012, in materia di patto di stabilità interno, essendo tale

tematica oggetto di divulgazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, *in primis* di quelli contenute sul relativo sito internet.

#### **VIII.2.4. Principali modifiche introdotte da disposizioni legislative diverse dalla legge finanziaria 2012**

Modifiche e integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2012, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti sull'impianto precedentemente vigente. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante: "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

#### **Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

Il provvedimento in esame modifica l'articolo 114 del TUOEL approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo l'assoggettamento delle aziende speciali e delle istituzioni, a decorrere dall'anno 2013, al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Il successivo articolo 54 del decreto-legge in esame integra, quindi, l'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali, regolando l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali, garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Sullo stesso non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.

**Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44**

Il provvedimento in esame reca disposizioni che investono la fiscalità locale, in particolare la disciplina dell'IMU, nonché integrazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno. In particolare, si segnalala possibilità, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire (come peraltro già anticipato) - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno - di cui al comma 1 del presente articolo, *un'imposta di sbarco*, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea (articolo 4 del provvedimento in questione).

Il successivo articolo 4-ter contiene modifiche al patto di stabilità interno, la cui disamina non investe la presente Relazione.

**Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94**

Il decreto-legge in esame prevede, anche per l'efficace realizzazione della spesa pubblica alcuni adempimenti a carico del Governo, quali la verifica dell'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard* (provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012) e la ridefinizione dei tempi per l'attuazione dei decreti sui costi e i fabbisogni *standard* entro il primo quadrimestre dell'anno 2013<sup>5</sup>.

**Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*)**

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, contiene numerose disposizioni aventi riflessi sulla finanza degli enti locali.

In particolare, l'articolo 4 introduce misure nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato.

Tale provvedimento prescrive che nei confronti delle predette società si debba procedere, alternativamente,:

- allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013.
- all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno

<sup>5</sup> Il richiamato articolo è stato abrogato dall'articolo 49-bis, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

Vengono fatte salve dall'applicazione delle predette disposizioni le società di cui ai commi 3 e 13 dell'articolo 4 del provvedimento legislativo in esame.

L'articolo 16 interviene, quindi, in relazione all'esigenza della riduzione della spesa degli enti territoriali. Viene stabilito, nel dettaglio, che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, come si è detto in precedenza, l'articolo 16, comma 6, ha previsto, per i comuni, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (la cui quantificazione definitiva è avvenuta, per i successivi anni 2013 e 2014, in virtù della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la legge di stabilità per l'anno 2013). Vengono fatti salvi, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono state determinate - tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 - degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con il decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Di tali operazioni si è già fatto cenno nel paragrafo avente per oggetto: "I trasferimenti erariali agli Enti Locali e le entrate da federalismo fiscale municipale".

La predetta riduzione non si applica, per l'anno 2012, anche ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

Per le Province, l'articolo 16, comma 7, ha analogamente previsto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del fondo

perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Parimenti, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono state determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Anche di tali operazioni si è già fatto cenno nel paragrafo avente per oggetto: "I trasferimenti erariali agli Enti Locali e le entrate da federalismo fiscale municipale".

L'articolo 16, comma 11, reca quindi l'interpretazione del novellato articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (regole particolari per l'assunzione dei mutui), nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

L'articolo 17, reca disposizioni in ordine al riordino delle province e loro funzioni. In particolare, come previsto dal comma 13-bis, per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.

Gli articoli 18 e 19, recano, rispettivamente, disposizioni in ordine all'Istituzione delle Città metropolitane ed alla soppressione delle province del relativo territorio, identificano le funzioni fondamentali dei comuni e si disciplina l'esercizio associato obbligatorio di funzioni e servizi comunali per i comuni sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

L'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame modifica altresì l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di unioni di comuni.

Infine, l'articolo 20 reca disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, introducendo, a decorrere dall'anno 2013, un contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno

2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Tali disposizioni si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

**Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, reca numerose disposizioni aventi impatto sul sistema della finanza locale. Le stesse sono riconducibili norme in materia di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.

A tal fine sono state apportate modificazioni al TUOEL, in particolare:

- viene introdotto l'articolo 41-bis, (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo);
- viene modificato l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi), prevedendo l'ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere reso dal responsabile di ragioneria;
- viene riscritto il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali sostituendo l'articolo 147 del TUOEL, ed introducendo gli artt. da 147-bis a 147-quinquies, nonché l'articolo 148 del TUOEL;
- l'introdotta articolo 148-bis rileva, quindi, ai fini del rafforzamento del controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali - ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della predetta verifica, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
- ulteriori modifiche sono previste per gli articoli 153 (servizio economico-finanziario), 166 (fondo di riserva), 169 (piano esecutivo di gestione), 187 (avanzo di amministrazione), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), 222 (anticipazioni di tesoreria), 227 (rendiconto

- della gestione), 234 (organo di revisione economico-finanziario), 236 (incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori), 239 (funzioni dell'organo di revisione) del TUOEL;
- in particolare vengono introdotte modifiche agli articoli 242, 243 ed introdotti gli articoli 243-bis, 243-ter, 243-quater e 243-quinques ed, infine, modificato l'articolo 248 del TUOEL. Si segnala, in proposito l'anticipazione prevista dallo Stato per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis (la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) a valere sul fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

### **VIII.2.5. Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2012, certificazioni contabili**

#### **Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2012**

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli enti locali, l'adozione dello stesso assume, pertanto, particolare importanza.

In proposito l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che gli enti approvino tale documento per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Nel corso del 2012, per venire incontro alle esigenze degli enti locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento ai fini della redazione del bilancio, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per detto anno è stato inizialmente differito al 31 marzo 2012, dal decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 e, successivamente, al 30 giugno 2012, dall'articolo 29, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative".

#### **Certificazioni contabili**

Tra le attività di rilievo facenti capo al Ministero dell'Interno figura l'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali (bilanci di previsione e rendiconto).

Intensa è l'attività svolta dal Ministero dell'Interno anche in ordine all'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali, con riferimento ai bilanci di previsione e del rendiconto, attesa la preziose fonte informativa costituita dalla significativa consistenza dei dati dagli stessi fornita.

A tal fine:

- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012 sono stati approvati i modelli del certificato del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

- con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 15 giugno 2012 sono stati altresì approvati i modelli del certificato del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2011.

Anche nel corso dell'anno 2012 è stata ravvisata, per tali certificazioni, al fine di ridurre i tempi di acquisizione dei dati contabili degli Enti Locali, l'esigenza e l'utilità di sviluppare l'acquisizione dei dati delle predette certificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), stante la preziosa fonte di informazioni fornita anche a supporto della riforma del sistema di finanza locale in atto.

Sono stati regolarmente acquisiti:

- relativamente alla trasmissione del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2012: n. 6.977 certificati per i comuni, n. 99 per le province, n. 150 per le comunità montane e n. 267 unioni di comuni;
- relativamente alla trasmissione del certificato del rendiconto per l'anno 2011: n. 7.063 certificati per i comuni, n. 97 per le province, n. 150 per le comunità montane e n. 257 per le unioni di comuni.

I modelli di certificazione approvati con il predetto decreto sono stati integrati tenendo conto delle esigenze informative emerse in sede di gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e degli Enti Locali", costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2009, nonché sulla base di altre esigenze di raccolta dei dati.

#### **VIII.2.6 Dati quantitativi circa l'attribuzione di risorse finanziarie a comuni e province e dati desunti dalle certificazioni di bilancio degli enti locali**

Si premette che, per l'anno 2012, la disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore della generalità delle province nonché dei comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale è contenuta al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha confermato le disposizioni già previste lo scorso anno, recate dall'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 2, comma 45, della legge del 26 febbraio 2011, n. 10.

In effetti, ai fini dell'attribuzione di risorse finanziarie di comuni e province, molte delle disposizioni che hanno avuto effetto nell'anno 2012 e che riguardano i comuni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario sono state previste in applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 mentre per le province ulteriori disposizioni normative sono contenute nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Di seguito si riportano alcuni dati quantitativi circa l'attribuzione di risorse finanziarie ai comuni e province al netto di riduzioni specifiche operate in applicazione di disposizioni di legge, nonché altri parametri finanziari che si ricavano dalle certificazioni di bilancio acquisiti dal Ministero dell'Interno ai sensi

dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000, certificazioni che rappresentano la fonte dei dati che si riportano.

### **Province**

Si comincia con il far presente che in applicazione delle sopracitate disposizioni aventi forza di legge sono stati attribuiti alle province trasferimenti per complessivi 792,16 milioni di euro, ivi comprese per le province delle regioni a statuto speciale (Tabella RP.1), determinati al netto delle detrazioni previste per disposizioni di legge, sono costituiti dalle seguenti voci:

- assegnazioni da federalismo provinciale per 518,92 milioni di euro;
- contributi non fiscalizzati per 55,98 milioni di euro;
- altri contributi per fattispecie specifiche di legge per 111,26 euro;
- altri contributi generali per 3,43 milioni di euro;
- contributo per minimo garantito per servizio indispensabili alle province della Valle d'Aosta, del Friuli- Venezia-Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano per 2,12 milioni di euro;
- contributo consolidato per 14,50 milioni di euro destinato solo alle province ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna;
- contributi per gli interventi dei comuni e delle province (ex fondo sviluppo investimenti) per 56,91 milioni di euro.
- contributo per gli squilibri della fiscalità locale per 25,45 milioni di euro destinato alle province ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna;
- contributo per le funzioni trasferite ex D. lgs n. 112/98 (parte corrente) per 2,61 milioni di euro destinato alle province ricadenti nei territori della Sardegna;
- contributo per le funzioni trasferite ex D. lgs n. 112/98 (parte capitale) per 0,07 milioni di euro destinato alle province ricadenti nei territori della Sardegna;
- contributo ordinario per 0,91 milioni di euro destinato alle province ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna.

Dall'analisi della Tabella RP.1 si denotano importi diversi di attribuzione di risorse finanziarie - che evidentemente si spiegano esaminando il contesto normativo di riferimento - con valori elevati per le province della regione Campania (138,40) e di modesta entità per le province della regione Liguria (16,53 milioni).

In particolare, ciò è dovuto al fatto che le amministrazioni provinciali hanno ricevuto, negli ultimi anni entrate proprie con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in godimento; con queste entrate, alcune province hanno quasi completamente azzerato i trasferimenti erariali mentre altre hanno ancora mantenuto dei trasferimenti. Inoltre nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano vige uno speciale sistema di finanza locale per cui gli enti locali sono fundamentalmente assegnatari di trasferimenti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e

Bolzano anziché dallo Stato (le province autonome di Trento e Bolzano hanno autonomia finanziaria in forma diretta).

La situazione di notevole autonomia finanziaria delle amministrazioni provinciali anche nel nuovo sistema di federalismo fiscale provinciale nel quale, peraltro, le province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ricevono le attribuzioni di risorse finanziarie statali non più a titolo di trasferimento, ma a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.

### **Comuni**

Nel 2011 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 9.518,58 milioni (Tabella RP.2).

Nella Tabella RP.2 viene esposto un dettaglio dei valori dei trasferimenti erariali del 2012 per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché un dettaglio delle assegnazioni da federalismo fiscale oltre a trasferimenti non fiscalizzati per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario.

Relativamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, i valori delle attribuzioni effettuate si sono attestate ad un totale generale di 8.128,83 milioni di euro e sono costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 6.852,11 milioni di euro relativa ad assegnazioni da federalismo municipale anno 2012;
- una quota di 747,54 milioni di euro relativa ai contributi non fiscalizzati;
- una quota di 353,37 milioni di euro relativa al contributo per gli interventi dei comuni e delle province (ex sviluppo investimenti);
- una quota di 162,99 milioni di euro relativa ai contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;
- una quota di 12,82 milioni di euro relativa ad altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali.

Dall'analisi della Tabella RP.2 si denotano importi piuttosto diversi di attribuzione delle assegnazioni con valori elevati ai comuni della regione Campania (1.400,15 milioni) e della regione Lombardia (1.325,03 milioni) e con valori assai contenuti nei comuni della regione Molise (59,94 milioni).

Si evidenzia che i dati delle spettanze dei comuni sono stati estratti ed elaborati prima della verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) previsto dal comma 383 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Per effetto di tale verifica, è stato necessario aggiornare sia il valore del fondo sperimentale di riequilibrio del singolo comune<sup>6</sup>, nonché il valore delle

<sup>6</sup> Si riporta, in proposito il testo dell'articolo 13 comma 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

riduzioni collegate a tale gettito e previste dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011. Il valore delle risorse attribuite a comuni è rimasto tuttavia inalterato, anche se piccole differenze si sono manifestate fra il totale delle risorse per totale regionale.

### **Parametri finanziari degli enti locali**

Nella Tabella RP.3 sono indicati i parametri finanziari per abitante dei comuni capoluogo di Regione relativamente per le attribuzioni effettuate che, nell'anno 2012, sono costituite prevalentemente da assegnazioni a titolo di federalismo fiscale per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario; per tali comuni, si registrano valori minimi e massimi rispettivamente per le città di Campobasso e di Napoli, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale al minimo di Aosta si contrappone il massimo di Palermo (per Aosta e Trieste vale ovviamente l'osservazione già fatta ad inizio del paragrafo circa la specialità del sistema di finanza locale).

Nella Tabella RP.3bis sono riportati i parametri dei comuni capoluogo di regione relativamente alla spesa corrente pro-capite evidenziando le differenze registrate fra l'anno 2010 e l'anno 2011 dall'analisi dei certificati al rendiconto e tra l'anno 2011 e 2012 dall'analisi dei certificati preventivi.

Per la capacità economica, desunta dall'indice per abitante della spesa corrente con riferimento ai dati del bilancio di previsione 2012, al valore minimo del comune di Catanzaro (1028,30 euro) si contrappone il massimo dell'Aquila (3.510,58 euro) con posizioni intermedie diffuse sul territorio. Sempre con riferimento ai dati del preventivo 2012, in termini relativi, il maggior sviluppo viene registrato dal comune di Milano (+34,38%) mentre il calo maggiore si riferisce al comune dell'Aquila (-27,59%).

Per i comuni non capoluogo di regione, il parametro finanziario della spesa corrente pro-capite è esposto nella Tabelle RP.4 e RP.4bis.

Per le assegnazioni dei comuni delle regioni a statuto ordinario (Tabella RP.4) si registra un valore minimo per la regione Liguria e un valore massimo della regione Basilicata.

La capacità economica (Tabella RP.4bis), misurata con il predetto parametro della spesa corrente per abitante, si attesta ad un minimo assoluto in Veneto con 683,74 euro, ed il massimo in Sardegna con 1.154,87 euro<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapacienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro “

<sup>7</sup> Fonte dei dati per il paragrafo VII.2.6: Certificati preventivi per l'anno 2012 acquisiti ex articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**TABELLA RP.1 - ATTRIBUZIONI DI ENTRATA DA FEDERALISMO PROVINCIALE ED ALTRI CONTRIBUTI PER LE PROVINCE RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DA FEDERALISMO PROVINCIALE EX D.LGS. N. 68/2011 - ANNO 2012 (in milioni di euro)**

	Assegnazioni da federalismo 2012	Contributi non fiscalizzati da federalismo 2012	Altri contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge	Altri contributi generali	Minimo garantito per servizi indispensabili (Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia)	Contributo consolidato	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province (Ex sviluppo investimenti)	Contributo perequativo fiscalità locale	Funzioni trasferite decreto lgs 112/98 (Parte corrente)	Funzioni trasferite decreto lgs 112/98 (Parte capitale)	Contributo ordinario	Totale assegnazioni e contributi
Piemonte	31,46	0,31	10,75	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35
Lombardia	24,14	0,58	13,85	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16
Veneto	37,71	0,51	6,46	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
Liguria	9,51	0,11	4,86	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
Emilia Romagna	26,27	0,61	4,98	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
Toscana	28,21	0,51	14,90	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
Umbria	17,06	0,14	2,04	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
Marche	19,90	0,32	3,62	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
Lazio	34,57	0,59	8,49	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
Abruzzo	34,85	2,77	2,08	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
Molise	18,65	0,10	0,59	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
Campania	69,66	45,11	19,86	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
Puglia	66,61	1,13	5,66	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
Basilicata	21,44	0,39	2,61	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
Calabria	78,88	2,80	2,96	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
<b>Totale reg. stat. Ordinario</b>	<b>518,92</b>	<b>55,98</b>	<b>103,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,90</b>
Sicilia	0,00	0,00	5,04	2,53	0,00	13,52	12,39	24,40	0,00	0,00	0,83	58,71
Sardegna	0,00	0,00	2,51	0,88	0,00	0,98	0,23	1,05	2,61	0,07	0,08	8,41
Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trentino Alto-Adige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Friuli Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	0,02	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
<b>Totale reg. stat. Speciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>	<b>3,43</b>	<b>2,12</b>	<b>14,50</b>	<b>12,62</b>	<b>25,45</b>	<b>2,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,91</b>	<b>69,26</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>518,92</b>	<b>55,98</b>	<b>111,26</b>	<b>3,43</b>	<b>2,12</b>	<b>14,50</b>	<b>56,91</b>	<b>25,45</b>	<b>2,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,91</b>	<b>792,16</b>

Per le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta vige un particolare sistema di Finanza Locale per cui gli enti locali sono assegnatari fondamentalmente di trasferimenti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano anziché dallo Stato. Molti contributi delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sono stati azzerati a seguito della normativa sul federalismo fiscale e l'attribuzione di risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.

Fonte: Ministero dell'Interno - Dati estratti al 31 maggio 2013 - importi espressi in milioni di euro.

**TABELLA RP.2 - ATTRIBUZIONI DI ENTRATA DA FEDERALISMO FISCALE ED ALTRI CONTRIBUTI PER I COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DA FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE EX D. LGS. N. 23/2011- ANNO 2012 (in milioni di euro)**

Regione	Assegnazioni da federalismo municipale anno 2012	Contributi attribuiti (non fiscalizzati)	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province (Ex sviluppo investimenti)	Altri contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge	Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali	Totale assegnazioni
Piemonte	516,65	24,46	33,08	3,24	1,45	578,88
Lombardia	1.122,12	31,86	50,52	117,20	3,33	1.325,03
Veneto	508,37	20,02	27,39	9,96	2,23	567,97
Liguria	233,96	9,19	12,38	1,83	0,27	257,63
Emilia Romagna	535,86	18,71	25,39	5,15	1,21	586,32
Toscana	465,65	14,26	23,99	6,35	0,71	510,96
Umbria	150,12	4,25	5,87	1,79	0,13	162,16
Marche	230,59	9,01	9,98	2,69	0,29	252,56
Lazio	441,71	447,35	38,22	4,10	1,60	932,98
Abruzzo	181,78	26,12	13,02	0,68	0,22	221,82
Molise	52,99	2,73	4,04	0,14	0,04	59,94
Campania	1.288,59	63,27	42,93	4,74	0,62	1.400,15
Puglia	556,75	48,98	30,91	1,93	0,46	639,03
Basilicata	139,29	5,16	8,26	1,43	0,06	154,20
Calabria	427,68	22,17	27,39	1,76	0,20	479,20
<b>Totale regioni statuto ordinario</b>	<b>6.852,11</b>	<b>747,54</b>	<b>353,37</b>	<b>162,99</b>	<b>12,82</b>	<b>8.128,83</b>

## TRASFERIMENTI AI COMUNI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE NON SOGGETTI ALLA RIFORMA DEL FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE EX D. LGS. N. 23/2011 - ANNO 2012

Regione	Valle d'Aosta	Trentino Alto-Adige	Friuli Venezia Giulia	Sicilia	Sardegna	Totale assegnazioni
Contr. Ordinario	0,00	0,00	0,00	386,18	78,17	464,34
Fiscalità locale	0,00	0,00	0,00	233,13	30,53	263,66
Consolidato	0,00	0,00	0,00	154,76	33,93	188,69
Altri contr. Gener	6,81	24,02	76,58	148,60	84,46	340,47
Contr. Fattisp. Spec.	0,01	0,07	0,50	1,50	0,51	2,59
Funzioni trasf. P. corr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
Altri contr. Individ.	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98
Min. garantito	0,88	0	10,71	0,00	0,00	11,59
Altre erogazioni	0,04	0,25	0,6	0,61	0,4	1,9
Conguagli	0,00	0,01	0,00	0,41	0,14	0,56
Interv.com.(ex svil.inv.)	0,00	0,00	0,00	56,01	19,30	75,31
Cont.naz.ord.inv.	0,00	0,00	0,00	2,77	5,97	8,74
Funzioni trasf. P. capit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
<b>Tot. Risorse finanz. Trasf. ai comuni reg. S.S.</b>	<b>7,74</b>	<b>24,35</b>	<b>88,39</b>	<b>1.014,95</b>	<b>254,33</b>	<b>1.389,75</b>

Per le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta vige un particolare sistema di Finanza Locale per cui gli enti locali sono assegnatari fondamentalmente di trasferimenti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano anziché dallo Stato.

Fonte: Ministero dell'Interno - Dati estratti al 31 maggio 2013 (prima della verifica I.M.U. ex comma 383, articolo 1 della legge n. 228 del 2012).

**TABELLA RP. 3 - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE**

Comuni	M.P.C. Assegnazioni totali 2011	Assegnazioni da federalismo municipale 2012	M.P.C. Altre assegnazioni 2012**	M.P.C. TOTALE ASSEGNAZIONI 2012	Variazioni % sui totali 2012 / 2011
Torino	344,95	116,59	9,23	126,00	-63,47
Milano	327,64	111,43	86,90	198,54	-39,40
Genova	370,57	228,86	11,50	240,52	-35,09
Venezia	312,82	188,51	2,96	192,28	-38,53
Bologna	336,25	141,96	12,53	154,91	-53,93
Firenze	368,04	220,92	5,60	226,79	-38,38
Perugia	252,52	181,34	11,40	192,88	-23,62
Ancona	242,77	131,25	13,19	144,59	-40,44
Roma	424,49	46,16	162,80	209,08	-50,75
L'Aquila	289,96	84,97	103,57	222,14	-23,39
Campobasso	180,40	80,79	14,62	95,61	-47,00
Napoli	572,95	450,67	50,17	500,99	-12,56
Bari	319,89	135,65	17,50	153,54	-52,00
Potenza	339,03	268,75	33,53	302,40	-10,80
Catanzaro	275,26	223,63	12,79	236,51	-14,08
<b>Media comuni capoluogo</b>	<b>330,50</b>	<b>150,86</b>	<b>71,20</b>	<b>228,97</b>	<b>-30,72</b>

\*\* Nel calcolo sono compresi Contributi non fiscalizzati da federalismo non municipale, Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge e contributi per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti).

Viene proposta la tabella per analogia all'anno precedente. Tuttavia gli importi pro-capite registrano un forte calo a seguito dell'attribuzione dell'IMU che ha comportato un notevole incremento dell'autonomia impositiva degli enti.

**STATUTO SPECIALE  
(in euro)**

Comuni	Contr. Erariali pro-capite			Contr. Ammort. Mutui pro-capite		
	2011	2012	Variazioni %	2011	2012	Variazioni %
Aosta	62,3	64,21	3,07	-	-	-
Trieste	88,48	92,59	4,65	-	-	-
Palermo	368,97	301,75	-18,22	3,66	2,6	-28,96
Cagliari	269,1	130,06	-51,67	5,92	5,59	-5,57

Fonte Ministero dell'Interno - dati estratti al 31 maggio 2013. Importi espressi in euro (prima della verifica I.M.U.)

**TABELLA RP.3 BIS - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE (medie pro capite in euro)**

Comuni	Spese correnti pro-capite da bilanci consuntivi			Spese correnti pro-capite da certificati preventivi		
	2011	2012	Variazioni %	2011	2012	Variazioni %
Torino	1.399,66	1.397,49	-0,16	1.437,44	1.396,54	-2,85
Milano	1.816,00	1.933,94	6,49	2.021,13	2.716,08	34,38
Genova	1.263,30	1.253,23	-0,80	1.238,64	1.375,32	11,03
Venezia	1.999,72	1.950,87	-2,44	2.041,58	1.970,74	-3,47
Bologna	1.332,69	1.233,60	-7,44	1.338,01	1.358,52	1,53
Firenze	1.374,22	1.360,53	-1,00	1.382,47	1.669,26	20,74
Perugia	1.134,48	1.066,36	-6,00	1.058,84	1.161,19	9,67
Ancona	1.117,69	1.101,75	-1,43	1.144,00	1.173,71	2,60
Roma	1.345,97	1.726,05	28,24	1.732,94	1.967,08	13,51
L'Aquila **	4.926,33	3.839,53	-22,06	4.848,22	3.510,58	-27,59
Campobasso	949,66	958,01	0,88	1.022,16	1.034,27	1,18
Napoli	1.379,12	1.288,75	-6,55	1.507,34	1.456,85	-3,35
Bari	1.023,35	992,94	-2,97	1.035,67	1.075,57	3,85
Potenza	1.245,70	1.263,32	1,41	1.201,35	1.351,75	12,52
Catanzaro	934,78	893,46	-4,42	1.054,42	1.028,30	-2,48
Palermo	1.170,12	1.190,29	1,72	1.246,01	1.231,49	-1,17
Cagliari	1.412,61	1.353,07	-4,21	1.517,55	1.570,35	3,48
Media nazionale	1.424,62	1.525,37	7,07	1.668,37	1.761,15	5,56

N.B. Le medie pro-capite sono calcolate sulla base di 17 certificati di conto di bilancio 2010 e 2011 e di 17 certificati preventivi 2011 e 2012 presenti in banca dati. Sono esclusi i comuni capoluogo di regione e delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli V.G. considerato che in tali territori vige uno speciale sistema di finanza locale.

\*\* Il comune dell'Aquila ha ricevuto, nel corso del 2010, dal Ministero dell'Interno, dalla Protezione Civile e dal Commissario Delegato per la Ricostruzione fondi di natura straordinaria che hanno inciso sulla spesa corrente.

Fonte: Ministero dell'Interno - dati estratti al 31 maggio 2013. Importi espressi in euro.

**TABELLA RP. 4 - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI - ESCLUSI I CAPOLUOGHI DI REGIONE A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE**

Regioni	M.P.C. Assegnazioni totali 2011	Assegnazioni da federalismo municipale 2012	M.P.C. Altre assegnazioni 2012**	M.P.C. TOTALE ASSEGNAZIONI 2012	Variazioni % sui totali 2012 / 2011
Piemonte	207,59	114,87	159,44	130,00	-37,38
Lombardia	185,77	113,17	140,76	123,39	-33,58
Liguria	206,07	84,89	130,08	97,04	-52,91
Veneto	186,46	129,10	179,24	145,94	-21,73
Emilia Romagna	200,73	118,45	142,75	129,72	-35,37
Toscana	213,37	113,21	150,07	126,07	-40,92
Umbria	230,40	162,02	216,85	175,69	-23,74
Marche	205,27	148,44	171,58	162,53	-20,82
Lazio	189,09	104,91	161,33	118,98	-37,08
Abruzzo	222,95	138,20	168,50	163,80	-26,53
Molise	268,57	181,77	220,03	204,86	-23,72
Campania	239,30	175,60	277,20	189,06	-20,99
Puglia	217,63	136,12	167,86	156,55	-28,07
Basilicata	298,72	232,91	292,45	257,19	-13,9
Calabria	273,17	211,96	248,95	238,19	-12,8

\*\* Nel calcolo sono compresi Contributi non fiscalizzati da federalismo non municipale, Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge e contributi per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti).

Viene proposta la tabella per analogia all'anno precedente. Tuttavia gli importi pro-capite registrano un forte calo a seguito dell'attribuzione dell'IMU che ha comportato un notevole incremento dell'autonomia impositiva degli enti.

Comuni	Contr. Erariali pro-capite			Contr. Ammort. Mutui pro-capite		
	2011	2012	Variazioni %	2011	2012	Variazioni %
Valle d'Aosta	58,98	58,52	-0,78	0	0	0
Friuli Venezia Giulia	68,92	66,74	-3,16	0	0	0
Sicilia	223,96	165,21	-26,23	13,03	12,36	-5,14
Sardegna	204,31	136,38	-33,25	12,97	12,13	-6,48

Fonte: Ministero dell'Interno - dati estratti al 31 maggio 2013. Importi espressi in euro (prima della verifica I.M.U. ex comma 383 , articolo 1 della legge n. 228 del 2012).

**TABELLA RP. 4 BIS - PARAMETRI FINANZIARI PER ABITANTE DEI COMUNI - ECLUSI I CAPOLUOGHI DI REGIONE A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE**

Regioni	Spese correnti pro-capite da bilanci consuntivi			Spese correnti pro-capite da certificati preventivi		
	2011	2012	Variazioni %	2011	2012	Variazioni %
Piemonte	738,78	739,28	0,07	757,06	765,80	1,15
Lombardia	762,05	755,46	-0,86	667,88	777,05	16,35
Liguria	1.103,70	1.048,40	-5,01	1.119,53	1.115,84	-0,33
Veneto	678,76	667,12	-1,71	678,45	683,74	0,78
Emilia Romagna	847,58	822,87	-2,92	826,73	842,48	1,91
Toscana	876,76	860,34	-1,87	865,47	897,49	3,70
Umbria	853,75	824,46	-3,43	840,08	859,24	2,28
Marche	819,48	823,96	0,55	826,53	851,56	3,03
Lazio	807,59	782,76	-3,07	825,02	856,08	3,76
Abruzzo	788,1	807,45	2,46	849,55	895,71	5,43
Molise	861,24	866,77	0,64	991,5	969,85	-2,18
Campania	710,38	699,27	-1,56	769,33	767,66	-0,22
Puglia	679,95	655,15	-3,65	686,47	696,79	1,50
Basilicata	742,14	741,21	-0,13	768,95	794,44	3,31
Calabria	798,74	762,54	-4,53	833,84	803,60	-3,63
Sicilia	885,71	878,6	-0,80	959,4	974,98	1,62
Sardegna	1.099,32	1.082,40	-1,54	1.136,28	1.154,87	1,64
<b>Media nazionale</b>	<b>792,75</b>	<b>779,44</b>	<b>-1,68</b>	<b>793,93</b>	<b>823,02</b>	<b>3,66</b>

N.B. Le medie pro-capite sono calcolate sulla base di 7176 certificati di conto di bilancio 2011 presenti in banca dati e di 6864 certificati preventivi 2012 presenti in banca dati. Sono esclusi i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli V.G. considerato che in tali territori vige uno speciale sistema di finanza locale.  
Fonte: Ministero dell'Interno - dati estratti al 31 maggio 2013. Importi espressi in euro.